



FOCUS EUTANASIA

Alcuni spunti di contestazione avverso l'eutanasia

di Franco Vitale

1. Considerazioni generali

Il bene della persona, e della comunità cui partecipa, è la vita, valore preminente ed essenziale che viene affermato e garantito dal diritto.

La vita è il fondamento ed il sostegno dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti e garantiti dal diritto nella sua espressione più elevata resa dalla Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente agli articoli 2 e 3.

A seguito del *"declino del positivismo legislativo"* le Costituzioni legittimano il diritto positivo con riguardo ai *"valori metalegislativi"*, che sono *"principi etico giuridici sovra ordinati alle norme positive"*.

Il legislatore deve attenersi a tali principi che hanno la funzione di *"criteri direttivi"*, pena, in difetto,

il vizio di incostituzionalità della normativa introdotta¹.

È indubbio che il valore assoluto, indisponibile, cui la legge deve prestare assenso e tutela, è quello della vita del consociato e della sua dignità.

Ove per dispotismo, anche di una maggioranza parlamentare, ed anche ideologico, si affievoliscono le garanzie della vita umana nel suo arco naturale di tempo (dal concepimento sino alla fine non indotta), il nocumento si dilata dal singolo, vittima per la debole difesa del suo vivere, alla intera comunità minata nel suo stesso esistere e nella continuità sino a venire meno, rimanendo sottratta per quel che rimane, da altro finitimo, e non, Paese.

Negare la vita è ingiustizia.

¹ Cfr. Luigi Mengoni, *Ermeneutica e Dogmatica giuridica, Il Dogmatica Giuridica*, Milano, Giuffè, 1996, pag. 39 e segg; in particolare pag. 57.

Nella seconda metà del secolo scorso si sono verificati *“interventi distruttivi sulla vita umana”*².

Basta por mente alla legislazione ordinaria che nel nostro ordinamento ha introdotto l'aborto volontario³.

Si sono altresì manifestate tendenze per consentire trattamenti eutanasi con l'affermazione di un preteso diritto a morire.

Nel presente elaborato si intende esporre alcune, brevi, riflessioni sull'eutanasia.

2. L'eutanasia

L'espressione *“eutanasia”* nell'accezione ormai invalsa nella letteratura medica e nel linguaggio giuridico, al di là della etimologia che significa *“morte dolce”* o *“buona morte”*, indica *“l'intervento intenzionalmente programmato per interrompere una vita”*, quando questa si trovi in particolari condizioni di sofferenza o *“di inguaribilità o di prossimità alla morte”*⁴.

Essa cade sotto la categoria dell'omicidio, anche se si caratterizza come specie a sé stante per il fatto che viene riferita ad un soggetto a grave o gravissimo rischio.

Nel diritto penale ogni istante della vita umana, anche l'istante prossimo alla morte, ha un valore immenso

e non può essere sottoposto a misurazioni.

Attualmente si insiste nel richiedere la non punibilità della eutanasia e si dice che l'intangibilità della vita umana non comporta affatto una protezione ad oltranza contro atti compiuti su domanda dell'interessato.

Si richiama, inoltre, la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio come alle pronunzie della Corte Costituzionale del 2018 e 2019⁵.

Devesi, però, osservare che nell'aiuto al suicidio *“la decisione finale spetta ... all'interessato”*; nella eutanasia *“essa è riposta nelle mani di un terzo”*⁶.

Nel nostro ordinamento fino ad oggi nessuno può disporre della vita altrui. La sanzione penale per l'eutanasia esprime un giudizio di disapprovazione sociale che ha la fondamentale funzione di prevenzione generale dell'eutanasia stessa.

Giustificare l'uccisione per pietà dei malati gravissimi significherebbe privare la loro vita del valore etico-sociale ancora oggi presente nella coscienza dei consociati, determinando la convinzione che l'eutanasia non sia neppure eticamente un fatto riprovevole.

² Cfr. Piero Pajardi, *Quei principi etici che la giustizia non può trasgredire*, in *Avvenire* del 12.02.1989.

³ V. legge 22 maggio 1978 n. 194, cfr. Zanchetti, *La legge sulla interruzione della gravidanza*, CEDAM 1992. I commenti alla legge 194/1978 sono numerosi: ex multis cfr. Casini - Cieri, *La nuova disciplina dell'aborto*. Commento alla legge 22 maggio 1978 n. 194, Padova 1978; Romano, *Legislazione penale a tutela della persona umana* (contributo alla revisione del titolo XII del Codice penale), Riv. It. Proc. Pen. 89, 67.

⁴ Cfr. Giacomo Perico S.J., *Posizione etica tra Eutanasia e accanimento terapeutico*, in *Eutanasia una sconfitta dell'uomo contemporaneo*, a cura di A. Dedè e F. Giongo, atti del Convegno in Milano, 18 maggio 1985, Movimento per la vita Ambrosiano, Coop. Editrice *“In Dialogo”*, Milano, pag.31.

⁵ Cfr. Corte Costituzionale, ord. 207 del 2018, e sentenza 24 settembre - 22 novembre 2019, n. 242 in www.cortecostituzionale.it.

⁶ Cfr. Federico Stella, *Il problema giuridico dell'eutanasia, in Il valore della vita*, AA.VV., Vita e Pensiero 1985, Pubblicazioni dell'Università Cattolica, Milano, pag. 165.

In realtà ritenendo l'eutanasia un fatto lecito verrebbe minato alle radici lo stesso generale divieto di uccidere.

Saremmo così alla dissoluzione dell'ordine giuridico.

Infatti, quando si costituisce il primo rudimentale nucleo di convivenza e quando su questo si innesta il primordiale ordinamento giuridico, il primo comando da rispettare è *"non uccidere"*.

3. Al fine di contestare la depenalizzazione della eutanasia è bene riportarsi al pensiero di un grande penalista tedesco: Engisch.

Mi permetto di segnalare i punti salienti sul tema efficacemente richiamati dall'insigne giurista Federico Stella già sopra citato⁷.

Engisch afferma che una proposta di depenalizzazione non può essere rigettata per la sola considerazione che, procedendo sull'iter della revisione, si perverrebbe *"a dei risultati incontrollabili"*. Infatti, se i *"passi successivi"*, che si temono, consistono in qualcosa di *"essenzialmente nuovo"*, allora la decriminalizzazione può attuarsi poiché per *"l'essenzialmente nuovo del passo successivo"* il legislatore dovrà affrontare *"una scelta ed*

*una valutazione esse pure del tutto nuove"*⁸ e perciò potrà fermarsi sull'intrapresa legalizzazione dei fatti prima puniti.

Ma, per Engisch, è anche *"vero"* che, se *"i passi successivi non sono qualcosa di sostanzialmente nuovo, di radicalmente diverso"*, allora la questione è del tutto diversa.

Il passo successivo non presenta differenze sostanziali rispetto al passo precedente, che contiene già in sé le future scelte.

Applicando questa teoria alla domanda di legalizzazione della eutanasia si rilevano ben tristi conseguenze.

Ammessa l'eutanasia per la *"prossimità alla morte"*⁹, il *"passo successivo"* è quello di estendere il trattamento eutanasi a colui che è affetto:

- da male inguaribile;
- da malattia con prognosi infausta;
- da male che provoca dolori fortissimi e lancinanti.

Rimane fermo che il soggetto che chiede l'eutanasia sia maggiorenne e con piena capacità di intendere e volere.

Ma, sorpassato il principio di non uccidere, il *"passo successivo"* potrebbe toccare l'uomo colpito da malattia mentale o che presenti

⁷ Cfr. F. Stella, op. cit., loc. cit., pag. 166, l'autore ricorda *"Una lucida argomentazione di Engisch"*.

⁸ Cfr. F. Stella, op. cit., loc. cit., pag. 166.

⁹ Cfr. F. Stella, op. cit., loc. cit., pag. 167.

deformità ¹⁰.

Ancora v'è da temere che la successione dei passi del legislatore abbia a spingersi sino a coinvolgere i bambini con negazione di ogni speranza di guarigione, e ciò contro lo stesso, continuo, progresso delle scienze mediche.

E, infine, ammettere l'eutanasia anche per il soggetto che ritenga compiuto il suo iter e, semplicemente, non voglia più vivere.

4. In Olanda, dopo la legalizzazione dell'eutanasia nel 2001, "passi successivi" sono stati compiuti nel decorso ventennio, come si rileva dall'articolo di Henk Reitsema: "Eutanasia in Olanda 20 anni dopo. Cosa insegna l'esperimento olandese...", apparso sul Sì alla vita, 1, 2021, pag. 12 e segg.

Sono significativi i risultati che l'autore pone in evidenza, indicando "quattro conseguenze", che si riportano:

- a. con riguardo alla "palliazione" si è abbassato "l'incentivo a migliorarla";
- b. si è esteso il significato di "sofferenza insopportabile... in modo da includere tutte le categorie non comprese inizialmente";
- c. "l'eutanasia da situazione eccezio-

nale è diventata la norma";

d. "quando l'eutanasia è sempre più utilizzata in situazioni di grande sofferenza, la tendenza va nella direzione di eutanasizzare coloro che non sono in grado di chiederla".

5. Quanto precede è la migliore prova ai fini di escludere l'introduzione della eutanasia nel nostro ordinamento.

Una volta consentita, con legge ordinaria, l'eutanasia per pietà (- si pensi alla giustificazione della "prossimità della morte" -), non si riesce a porre un limite alla evoluzione della domanda di eutanasia.

Come viene indicato nell'articolo di Henke Reitsema il numero dei casi di eutanasia, dopo una riduzione nel periodo dal 2001 al 2005, è successivamente aumentato sino a "circa 6.500 casi all'anno".

Induce, poi, forte criticità apprendere che le morti per eutanasia rappresentano "oltre il 4% di tutte le morti ogni anno in Olanda" ¹¹.

6. Per fermare la richiesta, sempre più frequente, della eutanasia l'argine è dato dai "valori metalegislativi" di cui si è detto all'inizio.

Essi promanano dalla Costituzione e si impongono alla legislazione

¹⁰ Cfr. F. Stella, op. cit., loc. cit., pag. 167.

¹¹ Cfr. Henke Reitsema, op. e loc. citati nel testo.

ordinaria che, ove non si attenga ai principi previsti, cade nel vizio di illegittimità costituzionale.

L'eutanasia contrasta con il principio fondamentale della tutela della persona, cui si riconoscono, e si garantiscono, i diritti inviolabili dell'uomo (- art. 2 Cost. -), espressione ed attuazione del diritto alla vita, perno essenziale ed indisponibile dell'ordinamento giuridico.

La sostanza giuridica della persona è data propriamente dal diritto alla vita. Questo preserva e difende il soggetto partecipe della comunità, e di questa fissa la tutela sia per l'esistenza che per la continuità.

Gli effetti del diritto alla vita coprono l'uomo e nel contempo salvano la comunità.

Vi è altro "valore metalegislativo" cui dare risalto perché attiene sia alla persona che alla comunità; ed è il diritto allo sviluppo dell'uomo e, per la stretta connessione, della comunità (- art. 2, seconda parte del comma unico, e art. 3, comma 2, della Costituzione -).

Con la garanzia dello sviluppo del cittadino viene altresì promossa la crescita della comunità.

Fermiamoci allo sviluppo dell'uomo.

Nell'art. 2 Cost. l'uomo è tenuto

presente sia come singolo per il suo essere (in vita) cui competono i diritti inviolabili (riconosciuti e garantiti), sia nel suo dinamismo che si svolge nelle formazioni sociali.

Quest'ultimo dato determina il diritto allo sviluppo della persona, che ne qualifica la soggettività di ordine giuridico costituzionale ed estende i suoi effetti dall'istante in cui l'uomo si manifesta con il concepimento fino all'ultimo istante di vita.

Sullo sviluppo la Costituzione ritorna con l'art. 3, comma 2, ove espressamente si vuole che la Repubblica rimuova gli ostacoli che con limiti "impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Il legislatore ordinario, pertanto, non potrà introdurre alcun limite allo svolgersi della vita umana, sia nella fase iniziale, sia quando sta per terminare o si voglia farla cessare.

L'affermazione del valore costituzionale dello sviluppo della persona contrasta la domanda di eutanasia: questa comporta la fine della vita umana e della sua evoluzione e tocca altresì la continuità della convivenza sociale.

Al chiaro disposto della Costituzione che valorizza e vuole il permanere della vita umana e del suo naturale sviluppo non ci si può

sottrarre deducendo situazioni anche gravi, come quella del dolore (- cui, però, si rivolgono le cure palliative -), né desideri di qualità di vita.

La Costituzione è per la vita e per il suo completo sviluppo che assurge a *“valore metalegislativo”*.

Si comprende così il principio, che viene ovunque affermato: **“Non uccidere”**. L'eutanasia viola questo principio per un preteso ed assurdo diritto a morire, ponendosi così in evidente contrasto con la Costituzione Italiana ¹².

In conclusione:

I diritti inviolabili e lo sviluppo della persona umana dal concepimento alla fine naturale, fondati sul diritto alla vita, rappresentano il valore primario della nostra Costituzione, avverso cui mal si appuntano le tendenze eutanasiche che, ove attuate, sconvolgono l'ordine giuridico minando il principio “Non uccidere” sul quale sin dall'inizio si è retta la convivenza civile.

¹² Ci sia permesso citare un recente elaborato. F. Vitale, Contro l'eutanasia, in Sì alla Vita, rivista on-line a cura del Movimento per la Vita Italiano, n. 4, aprile 2021, pag. 41 e segg.